



Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare
Italian Society for Angiology and Vascular Medicine

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
Proposta di modifica di Statuto

26 SETTEMBRE 2021 - ORE 9.00

NOTA ESPLICATIVA

Nelle slides successive vengono riportate le proposte di modifica di Statuto che verranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria.

Nella colonna di sinistra vengono riportati gli articoli o parte degli stessi in originale mentre nella destra vengono riportate le modifiche proposte.

L'art. 9 è stato suddiviso in 2 articoli diversi pertanto gli articoli dal 10 in poi sono stati rinumerati

Gli articoli che non vengono riportati non saranno soggetti a modifiche

ARTICOLO 9 (DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea Ordinaria è costituita dalla riunione di tutti i Soci onorari e ordinari aventi diritto, cioè in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

ARTICOLO 9 (DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è costituita dalla riunione di tutti i Soci onorari e ordinari aventi diritto, cioè in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso e precedenti.

L'assemblea potrà essere convocata sia in presenza che, qualora sussistano impossibilità per cause esterne alla partecipazione dei soci aventi diritto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: limitazioni di legge, stato di emergenza legato a questioni sanitarie, impedimenti agli spostamenti, eventi naturali o bellici...), da remoto od in forma mista.

I soci potranno partecipare e votare sia in presenza che collegati da remoto. In caso di assemblea da remoto o mista verranno considerati aventi diritto a partecipare e a votare i soci che si saranno messi in regola con i versamenti almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'assemblea al fine di consentire il controllo dell'avvenuto versamento. La data limite per il versamento verrà comunicata all'atto della convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Ordinari aventi diritto, con specifica indicazione dell'ordine del giorno proposto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti, con precedenza al più anziano di età. In difetto, l'Assemblea procede all'elezione del proprio Presidente.

All'Assemblea hanno diritto al voto i Soci Onorari ed Ordinari. Ogni Socio rappresenta sé stesso e non può rappresentare nessun altro socio nemmeno con delega scritta. Può soltanto presentare, a nome di un socio assente, istanze scritte inerenti argomenti all'ordine del giorno.

E' prevista la pubblicazione delle deliberazioni assembleari e del rendiconto annuale approvati dall'Assemblea sul sito internet dell'associazione.

SEI FAVOREVOLE ALLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 9?

SI

NO



EX ART. 9 (DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA)

... OMISSIS ...

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario. La convocazione sarà effettuata almeno 30 giorni prima mediante avviso comunicato ai soci con mezzi tali (ivi compresa posta ordinaria ed elettronica) da assicurare l'informazione sugli argomenti da trattare. A questo fine i soci sono tenuti a comunicare gli indirizzi cui le comunicazioni andranno rimesse. In ogni caso la convocazione sarà pubblicata, almeno trenta giorni prima dell'assemblea, sul sito web dell'associazione. Se l'Assemblea è convocata nell'ambito dei lavori di congressi e riunioni scientifiche, la convocazione e l'ordine del giorno possono essere stampati sul programma preliminare spedito a tutti i Soci.

ARTICOLO 10 (DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo e il preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario. La convocazione sarà effettuata almeno 30 giorni prima mediante avviso comunicato ai soci con mezzi tali (ivi compresa posta elettronica e posta elettronica certificata) da assicurare l'informazione sugli argomenti da trattare. A questo fine i soci sono tenuti a comunicare gli indirizzi di posta elettronica e/o certificata, e le eventuali loro variazioni, cui le comunicazioni andranno rimesse. In ogni caso la convocazione sarà pubblicata, almeno trenta giorni prima dell'assemblea, sul sito web dell'associazione. Se l'Assemblea è convocata nell'ambito dei lavori di congressi e riunioni scientifiche, la convocazione e l'ordine del giorno possono essere stampati sul programma preliminare spedito a tutti i Soci.

SEI FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE DEL TESTO
DEL NUOVO ART. 10?

SI

NO



L'Assemblea Ordinaria è costituita dai Soci onorari e ordinari aventi diritto. La costituzione è valida

a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita

a) in prima convocazione con la presenza e l'intervento anche da remoto della metà più uno degli aventi diritto

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti anche da remoto

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti anche da remoto.

SEI FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE DEL TESTO
DEL NUOVO ART. 11?

SI

NO



EX ART. 11

(DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea Straordinaria è costituita dalla riunione di tutti gli associati Onorari e Ordinari aventi diritto.

È compito dell'Assemblea Straordinaria deliberare su: - le modifiche di statuto; - il cambiamento dell'oggetto dell'associazione;
- il trasferimento della sede; - lo scioglimento dell'associazione, determinandone le modalità; - la devoluzione del patrimonio; - ogni altro oggetto che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 13.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta sia necessario deliberare sugli argomenti specifici che le competono. La convocazione va effettuata nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 9 per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria

ARTICOLO 12

(DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea Straordinaria è costituita dalla riunione in presenza, da remoto o mista di tutti gli associati Onorari e Ordinari aventi diritto in quanto in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso e precedenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta sia necessario deliberare sugli argomenti specifici che le competono. La convocazione va effettuata nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 9 per la convocazione dell'Assemblea.

SEI FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE DEL TESTO
DEL NUOVO ART. 12?

SI

NO



EX ART. 12

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita dai Soci Onorari e Ordinari aventi diritto. La costituzione è valida

- a) in prima convocazione con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi dei Soci aventi diritto; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti;**
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti.**

Occorrono tuttavia sempre la presenza ed il voto favorevole di almeno metà dei Soci aventi diritto per deliberare modifiche dello Statuto e, di tre quarti di essi, per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio

ARTICOLO 13

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita dai Soci Onorari e Ordinari aventi diritto anche se intervenuti da remoto. La costituzione è valida

- a) in prima convocazione con la presenza anche da remoto di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi dei Soci aventi diritto; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti anche da remoto;**
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti anche da remoto; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti anche da remoto.**

Occorrono tuttavia sempre la presenza anche da remoto ed il voto favorevole di almeno metà dei Soci aventi diritto per deliberare modifiche dello Statuto e, di tre quarti di essi, per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

SEI FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE DEL TESTO
DEL NUOVO ART. 13?

SI

NO



EX ART. 15

All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto al voto i Soci Onorari ed Ordinari. Ogni Socio rappresenta sé stesso e non può rappresentare nessun socio nemmeno con delega scritta. Può soltanto presentare, a nome di un socio assente, istanze scritte inerenti argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 16

All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto al voto i Soci Onorari ed Ordinari presenti, anche da remoto. Ogni Socio rappresenta sé stesso e non può rappresentare nessun socio nemmeno con delega scritta. Può soltanto presentare, a nome di un socio assente, istanze scritte inerenti argomenti all'ordine del giorno.

SEI FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE DEL TESTO
DEL NUOVO ART. 16?

SI

NO



EX ART. 17

(ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

...OMISSIS....

Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo uscente almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Trenta giorni prima della data delle elezioni il Consiglio Direttivo uscente comunica a tutti i Soci l'elenco delle candidature pervenute, mediante la pubblicazione sul sito web dell'associazione e/o altro mezzo idoneo. L'Assemblea ordinaria voterà con metodo democratico per i soci candidati nei termini statutari. Le operazioni di voto, a scrutinio segreto, sono coordinate da un Seggio elettorale composto da tre Componenti, nominati dall'Assemblea, secondo quanto disposto dall'articolo 9. Il più anziano in età, tra i nominati, assume le funzioni di Presidente, il più giovane quella di Segretario del Seggio elettorale. Il Seggio elettorale garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto, accerta il diritto al voto di ogni socio, procede allo scrutinio, redige il verbale delle operazioni di voto ed il verbale di nomina dei Consiglieri eletti.

Poiché l'articolo 17 dello Statuto

... OMISSIS...

ARTICOLO 18

(ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

... OMISSIS...

Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo uscente almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Trenta giorni prima della data delle elezioni il Consiglio Direttivo uscente comunica a tutti i Soci l'elenco delle candidature pervenute mediante la pubblicazione sul sito web dell'associazione. L'Assemblea ordinaria voterà con metodo democratico per i soci candidati nei termini statutari. Le operazioni di voto, a scrutinio segreto, sono coordinate da un Seggio elettorale composto da tre Componenti, nominati dall'Assemblea, secondo quanto disposto dall'articolo 9. Il più anziano in età, tra i nominati, assume le funzioni di Presidente, il più giovane quella di Segretario del Seggio elettorale. Il Seggio elettorale garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto, accerta il diritto al voto di ogni socio, procede allo scrutinio, redige il verbale delle operazioni di voto ed il verbale di nomina dei Consiglieri eletti.

Qualora non sia possibile per cause esterne (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: limitazioni di legge, stato di emergenza legato a questioni sanitarie, impedimenti agli spostamenti, eventi naturali o bellici...) la piena partecipazione dei soci aventi diritto, le operazioni di voto avverranno da remoto per via telematica mediante piattaforma appositamente strutturata. I soci potranno esprimere le loro preferenze sia da remoto che in presenza in occasione del congresso nazionale elettorale, ma sempre utilizzando il mezzo telematico personale. Alcuni strumenti atti ad esprimere le volontà di voto saranno messi a disposizione, (compatibilmente con eventuali prescrizioni limitative di legge), in sede elettorale. Le votazioni, sia da remoto che in sede congressuale avverranno in contemporanea.

In caso di operazioni di voto da remoto o miste verranno considerati aventi diritto a partecipare e a votare i soci che si saranno messi in regola con i versamenti almeno sette giorni prima della data di convocazione del seggio elettorale al fine di consentire il controllo dell'avvenuto versamento. La data limite per il versamento verrà comunicata all'atto della convocazione delle operazioni elettorali. Al termine delle votazioni il sistema informatico fornirà i risultati disaggregati (numero di votanti per singolo candidato).

Il Seggio elettorale è composto da tre Componenti che non possono essere candidati, nominati dall'Assemblea, secondo quanto disposto dall'articolo 11. Il più anziano in età, tra i nominati, assume le funzioni di Presidente, il più giovane quella di Segretario del Seggio elettorale. Il Seggio elettorale, supportato dalla Segreteria della Società, garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto, accerta il diritto al voto di ogni socio, valida lo scrutinio, redige il verbale delle operazioni di voto ed il verbale di nomina dei Consiglieri eletti.

... OMISSIS...

SEI FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE DEL TESTO
DEL NUOVO ART. 18?

SI

NO



EX ART. 21

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o per suo incarico dal Segretario, mediante convocazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo telefax o posta elettronica a tutti i Consiglieri almeno venti giorni prima della riunione. In caso di motivata urgenza il Presidente può dar mandato al Segretario di acquisire pareri a mezzo fax o e-mail. Atti deliberativi così acquisiti devono essere suffragati dall'invio del parere scritto da parte di tutti i Consiglieri interpellati. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro trenta giorni quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattarsi. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio, validamente costituito, delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o per suo incarico dal Segretario, mediante convocazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta elettronica **o posta elettronica certificata** a tutti i Consiglieri almeno venti giorni prima della riunione. In caso di motivata urgenza il Presidente può dar mandato al Segretario di acquisire pareri a **mezzo e-mail (posta elettronica e/o certificata)**. Atti deliberativi così acquisiti devono essere suffragati dall'invio del parere scritto da parte di tutti i Consiglieri interpellati. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro trenta giorni quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattarsi. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento personale, anche da remoto, della maggioranza dei Consiglieri. **Il Consiglio, validamente costituito, delibera a maggioranza dei presenti anche da remoto e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.**

SEI FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE DEL TESTO
DEL NUOVO ART. 22?

SI

NO

